

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
“COMITATO TECNICO SCIENTIFICO”
DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA
GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI

Art. 1
(Istituzione)

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico del Parco è un organismo istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2°, della L.R. 15/94, quale organismo di consultazione e consulenza tecnica in materia di protezione della natura.

Art. 2
(Compiti)

1. Il Comitato, di propria iniziativa, o per richiesta degli Organi di gestione del Parco e della Comunità del Parco, oltre ad esprimere pareri su qualunque aspetto di sua competenza venga richiesto, può avanzare proposte e suggerimenti e proporre studi e ricerche relativi agli aspetti scientifici e didattici delle attività da svolgersi nel Parco, nonché formulare indicazioni per la redazione del Piano del Parco, del Piano pluriennale economico sociale e di altri eventuali Piani e studi di settore.
2. Il Comitato presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, agli Organi di gestione del Parco ed alla Comunità del Parco una relazione sull'attività svolta, esprimendo le proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente nel Parco e il grado di attuazione degli strumenti di programmazione e gestione, anche avanzando proposte in merito.

Art. 3
(Composizione)

1. Il Comitato è composto:
 - a) da un rappresentante designato dal Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree naturali protette;
 - b) da un rappresentante designato dal Comitato provinciale per il territorio;
 - c) da tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul territorio del Parco, designati dalle stesse;
 - d) da un rappresentante del CAI designato dalle Sezioni territoriali della provincia di Ancona;
 - e) da sei esperti scelti nelle seguenti discipline: pianificazione territoriale e paesistica, geologia, agraria, scienze forestali, economia, archeologia, botanica, zoologia, attività educative, designati dalle Università di Ancona e Camerino;
 - f) da un rappresentante delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul territorio del Parco, scelto da esse;

- g) dal Capo dell'Ufficio di Piano della Comunità Montana o da altro dipendente dell'Ufficio da lui incaricato;
 - h) da tre consiglieri comunitari, di cui uno di minoranza;
 - i) da un rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Frasassi.
2. Il Presidente della Comunità Montana ed il Presidente della Comunità del Parco, o loro delegati, sono membri di diritto del Comitato. I Sindaci dei Comuni aventi territorio nel Parco, o loro delegati, nonché i membri della Giunta Esecutiva possono partecipare alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico in veste di auditori.

Art. 4 (Sede)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico ha sede e si riunisce nella sede del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.
2. Il Presidente può fissare sedi diverse per lo svolgimento delle riunioni.

Art. 5 (Insediamento)

1. Il Comitato è insediato dal Presidente della Comunità Montana entro il trentesimo giorno successivo a quello nel quale si siano resi disponibili i nominativi di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Art. 6 (Presidente e Vicepresidente)

1. Durante la seduta di insediamento il Comitato Tecnico Scientifico elegge, nel proprio seno, un Presidente ed un Vicepresidente.
2. Il Presidente formula l'ordine del giorno e convoca le sedute ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta del Presidente della Comunità Montana o del Presidente della Comunità del Parco.
3. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato.
4. Al Presidente spettano le funzioni di rappresentanza dell'organismo che presiede e tutte le altre conferite dalla normativa vigente in materia.
5. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e, in caso di assenza di quest'ultimo, tutte le funzioni e competenze del Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 7

(Segretario)

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Segretario della Comunità Montana o da un dipendente dallo stesso incaricato.
2. Il Segretario della Comunità Montana assicura, comunque, la consulenza di carattere giuridico e amministrativo ogni volta che venga richiesta dal Comitato.
3. Delle sedute e delle decisioni assunte dal Comitato viene redatto il verbale.

Art. 8
(Validità delle sedute)

1. Per la validità della seduta, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. Possono essere convocate sedute in seconda convocazione per la medesima giornata e ad almeno ½ ora dalla convocazione della prima.
3. Per la validità delle sedute in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
4. Tutte le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno metà più uno dei presenti.

Art. 9
(Gettoni presenza)

1. Ai Componenti del Comitato Tecnico Scientifico è riconosciuto, in caso di partecipazione ad una seduta, un gettone di presenza pari a quello spettante ai Consiglieri in occasione dello svolgimento del Consiglio comunitario ed il rimborso chilometrico dal luogo di residenza a quello della riunione.
2. In caso di missioni autorizzate, ai componenti spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute.
3. Presidente viene riconosciuta una indennità di carica pari al 50% di quella riconosciuta ad un assessore della Comunità Montana.
4. Al Vicepresidente viene, altresì, riconosciuta una indennità pari al 50% di quella riconosciuta al Presidente.

Art.10
(Durata in carica Decadenza)

1. Il comitato resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio della Comunità Montana. Si procede al rinnovo dei componenti non di diritto entro 30 giorni dal rinnovo dello stesso.
2. I componenti durano in carica fino alla nomina dei successori.
3. I suoi componenti sono rieleggibili.